

BROGLIACCIO DELLA SEDUTA DELLA SEZ. SPECIALE DELLA COMMISSIONE VIA-VAS-
VI
DEL 19.05.2022

Il giorno 19.05.2022 alle ore 13,45, si è riunita modalità video la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. di cui alla D.G.R. n 406 del 04.08.2011 nominata con D.P.G.R. n. 439 del 15.11.2013, D.P.G.R. n. 62 del 10.04.2015, D.P.G.R. n. 215 del 29.10.2015, D.P.G.R. N. 204 del 15.05.2017, D.G.R. n. 27 del 26.01.2016, D.G.R. n. 81 del 08.03.2016 e D.G.R. n. 48 del 29.01.2018, giusta convocazione prot. n. 0251605 del 13.05.2022;

[omissis]

Si passa alla trattazione del 2° punto dell'O.d.G. **“Impianto eolico dell'apot. di 45,00 MWe da installarsi nel Comune di Bisaccia (AV) loc. Specca-Fontana del Toro e Piani S. Pietro con relative opere e infrastrutture elettriche che consentiranno l'immissione in rete dell'energia prodotta alla sottostazione in loc. Fontana del Toro” – CUP 7759 – Proponente: Soc. Ecoenergia S.r.l.** Il gruppo istruttore Console - Ronconi ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relazionano sull'intervento l'ing. Antonio Ronconi per la VIA e la dott.ssa Rita Console per la VIncA che evidenziano quanto segue:

Il progetto proposto dalla Soc. Ecoenergia srl è relativo alla realizzazione di un Parco Eolico composto da 14 aerogeneratori con una potenza massimacomplessiva pari 45 MW, di cui n. 10 aerogeneratori da 3300 KW e n. 4 aerogeneratori da 3000 KW, in località “Fontana del Toro” nel Comune di Bisaccia. Gli aerogeneratori Vestas hanno un'altezza totale (torre + rotore) pari a 180 metri e diametro pari a 126 metri. Il progetto prevede:

- l'installazione degli aerogeneratori e di un sistema di vie cavo interrato di interconnessione tra le cabine elettriche di macchina e la stazione elettrica di impianto;
- la realizzazione della stazione elettrica di impianto per la trasmissione dell'energia prodotta alla rete di trasmissione nazionale
- la realizzazione del cavidotto interrato a 150 KV di collegamento tra la stazione elettrica di impianto alla stazione di smistamento;
- la realizzazione di una stazione di smistamento 150 KV che sarà costruita adiacente alla esistente stazione a 150/380KV di proprietà della TERNASpa in località “Masseria Zichella”
- la realizzazione di un cavidotto interrato a 150 KV tra la stazione di smistamento di proprietà Terna.

L'area in cui si prevede di realizzare l'impianto è un'area collinosa, tra i 700 e 770 metri sul livello del mare, distante 5 km in linea d'area a sud est dell'abitato di Bisaccia. Nelle vicinanze dell'impianto sono presenti delle unità abitative poste ad una distanza di poco superiore ai 200 metri. L'istanza di Valutazione di impatto ambientale integrata a Valutazione di Incidenza è stata acquisita al prot. Reg. prot. reg. n. 19886 del 13/01/2016. Con nota prot. n. 448790 del 29/09/2020 lo Staff Valutazioni ambientali formulava al Proponente richiesta di integrazioni e chiarimenti.

L'analisi del SIA e dello studio di incidenza portano alle seguenti considerazioni.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Nel SIA sono opportunamente presenti i rimandi alle relazioni specialistiche (per esempio geologica o paesaggistica). Tuttavia, si segnala che nello stesso SIA devono essere riportati anche se in sintesi i passaggi di tali relazioni specialistiche necessarie per l'analisi istruttoria e per completezza rispetto ai contenuti che la normativa prevede per la redazione di uno studio di impatto ambientale.

Con specifico riferimento al Quadro programmatico l'analisi istruttoria evidenzia che il proponente analizza i principali piani di riferimento e i vincoli che interessano l'area in esame. Su tale analisi si rilevano alcune questioni.

A pagina 10 del SIA il professionista estensore dichiara che l'area di progetto non è interessata da vincoli ma tale affermazione appare incoerente con la trattazione che sviluppa subito dopo, qui riportata a seguire, dove precisa che la stessa area:

1. *non ricade in Zone di Protezione Speciale ZPS ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE;*
2. *non ricade nella perimetrazione di aree di interesse comunitario SIC ai sensi della direttiva comunitaria 92/43 CEE "HABITAT";*
3. *ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico per la quale è stato rilasciato regolare svincolo idrogeologico in data 15 giugno 2016 prot.2477;*
4. *secondo il P.A.I. Piano dell'Autorità di Bacino Puglia, sia gli aerogeneratori di progetto, sia il cavidotto di collegamento che la sottostazione elettrica non ricadono in zone classificate come PG1 - PG2 - PG3 ed è stato rilasciato parere di compatibilità in data 16.02.2016 prot. 0001868;*
5. *Le opere in progetto, considerando anche quelle transitorie riferite alla sola fase di cantiere, non ricadono in beni culturali monumentali vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e nemmeno in beni paesaggistici tutelati a seguito di dichiarazione del loro notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 157 del citato decreto legislativo, compresi i cosiddetti "Galassini" emanati con Decreto Ministeriale. Una parte dell'impianto però ricade in beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs 42/2004, in quanto appartenente alla categoria paesaggistica dei corsi d'acqua pubblici "Vallone Luzzano" e relative fasce contermini, per una profondità di 150 m sui due lati dalla sponda e precisamente: • il cavidotto interrato a 150 KV che lo attraversa; • gli aerogeneratori BS10 e BS12 con relative strade di accesso e piazzole provvisorie che ricadono nel buffer dei 150 metri; • il Punto di Consegna, Sottostazione elettrica 150 KV/30KV, ubicata in località Fontana del Toro, che ricade nel buffer dei 150 metri; • le piazzole provvisorie con relative stradine di accesso degli aerogeneratori BS8 e BS11, che ricadono nel buffer dei 150 metri; • il cavidotto interrato a 30 KV di collegamento delle turbine BS8, SS, BS10, BS11, BS12, che ricade nel buffer dei 150 metri; In merito ai beni paesaggistici vincolati coinvolti si evidenzia che per quanto riguarda la posa del cavidotto d'impianto relativo all'attraversamento del corso d'acqua "Vallone Luzzano", ricorrendo alla tecnica della perforazione orizzontale teleguidata in sottopasso dell'alveo si evita di effettuare scavi a cielo aperto ed alterare lo stato attuale dei luoghi. Nei successivi riquadri si identifica la citata opera e le fasce contermini al corso d'acqua a vincolo paesaggistico.*

Partendo dai punti analizzati dal professionista estensore, che evidenziano alcune delle sensibilità del territorio oggetto dell'intervento si evidenziano a seguire alcune carenze e criticità del SIA oggetto di analisi.

Con riferimento ai punti 1 e 2, l'area di intervento in effetti non ricade in SIC e ZPS, come dichiarato dal proponente. Tuttavia, tali zone tutelate sono poste nelle immediate vicinanze, tant'è che il progetto proposto è sottoposto a valutazione di incidenza ambientale, procedimento di carattere preventivo (ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera b. ter del D.Lgs. 152/2006) al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Con riferimento ai punti 3 e 4, si evidenzia che i professionisti estensori pur citando il parere di compatibilità non ne riportano i contenuti, considerati dal gruppo degli istruttori rilevanti ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto proposto. A tal proposito se ne riporta uno stralcio, dove in considerazione del fatto che l'area in esame presenta delle situazioni di possibile rischio, si riporta esplicitamente la prescrizione: *"approfondire lo studio geologico con adeguate campagne geognostiche e prove di caratterizzazione geotecnica, utili alla definizione puntuale del modello geologico e geotecnico del sottosuolo, in corrispondenza di ogni importante opera di progetto. Tale studio dovrà anche verificare le condizioni di stabilità dei versanti, sui quali insistono le opere, secondo la normativa vigente. Nelle verifiche dovranno essere considerati, laddove presenti, anche i carichi indotti da strade esistenti e di nuova realizzazione e in generale di qualunque manufatto interessante le sezioni"*.

L'analisi istruttoria rileva che il progetto proposto non è accompagnato dalla definizione di un modello geologico e geotecnico del sottosuolo alla scala di dettaglio del progetto. La relazione geologica non appare adeguata ad un livello progettuale definitivo, essendo priva dell'analisi di specifici sondaggi finalizzati alla ricostruzione stratigrafica del sito in corrispondenza di ogni importante opera di progetto. È presente solo una cartografia geologica con l'indicazione "sondaggi da realizzare" al quale non corrisponde una esplicita previsione di eventuali campagne da farsi o eventuali prove in situ o di laboratorio al fine di definire i parametri geotecnici del terreno. Lo studio geologico presentato

riporta esclusivamente delle cartografie con sezioni geologiche puramente qualitative basata sul rilevamento di campo. Il SIA è carente anche delle analisi delle cartografie geologiche ufficiali disponibili in scale più rappresentative.

Anche con riguardo alla carta geomorfologica, si riscontrano alcune carenze legate alla non descrizione dei fenomeni franosi presenti.

Ne consegue che la dichiarazione fornita circa l'ipotetica condizione di stabilità delle aree oggetto di intervento non risulta suffragata da oggettive valutazioni, proprio in ragione della peculiarità del territorio che notoriamente è caratterizzato da pericolosità geomorfologica, ampiamente più complessa dell'attuale PAI (cfr. Parere AdB del 16/02/2016).

Sulla base delle carenze appena evidenziate appare evidente che il progetto oggetto di valutazione necessita di ulteriori studi ed approfondimenti tanto che il proponente tiene a precisare che *“le opere di fondazione saranno progettate in funzione della tipologia del terreno in sito, opportunamente indagato tramite indagine geognostica, geologica e idrogeologica, nonché del grado di sismicità in accordo al D.M. 2008”*.

L'area di intervento, infatti, è caratterizzata da elevata sismicità ed il territorio del Comune di Bisaccia è interessata dalla presenza di sorgenti di rischio sismico (tale vincolo non è esplicitato nell'elencazione fornita a pagina 10 del SIA).

Gli istruttori precisano che nell'ambito dello studio finora condotto non è stato analizzato il tracciato del cavidotto, il quale attraversa per circa 7 km un territorio anch'esso caratterizzato da suscettibilità da frana in ragione della peculiare litologia ivi presente. A titolo esemplificativo, in corrispondenza della stazione di smistamento 150kV, la cartografia (curve di livello) mostra la presenza di possibili corpi di frana con zona di accumulazione ubicata nei pressi del Vallone della Petrara. Il carattere di tortuosità ed irregolarità del predetto vallone, induce a ipotizzare la sussistenza di fenomeni gravitativi.

Si ritiene che il SIA non analizzi in maniera adeguata gli aspetti appena evidenziati, in considerazione del tipo di opera in oggetto, la cui localizzazione richiede necessariamente indagini specifiche sia relativamente al posizionamento degli aereogeneratori, sia per quanto riguarda i cavidotti. A supporto di questo di evidenza che il Piano territoriale di coordinamento provinciale di Avellino definisce l'area in cui si prevede di realizzare la stazione di smistamento come *“Area di attenzione e approfondimento”*.

La relazione geologica geotecnica e sismica a cui il proponente rinvia è una relazione geologica preliminare, che non contiene analisi di tipo geotecnico. Per questa relazione si erano già evidenziate perplessità in ordine all'assenza di studi specifici di dettaglio sulla compatibilità geologica del sito mediante la presentazione di stratigrafie, esiti di carotaggi e caratterizzazioni dei terreni attraversati.

Con riferimento al punto 5, si osserva che la relazione paesaggistica allegata, non contiene gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi del D.Lgs. del 12 dicembre 2005. Quest'ultima deve essere redatta sulla base di sopralluoghi, immagini reali effettuate mediante fotografie dei luoghi. Nel caso in esame i rendering presentati (elaborato tav. n. 17 – Rendering – agosto 2015 presentato in fase di istanza) risultano prodotti impiegando quale "base fotografica" le immagini satellitari Google utilizzate in modalità 3D. La relazione è carente, dunque, di una rappresentazione foto grafica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio (come indicato al punto 3.1 del D.Lgs. 12 del 2005). Si evidenzia inoltre che i foto-inserimenti riportati nel SIA (pagine 12-13-14) appaiono poco nitidi e non sono stati prodotti per tutti i centri urbani riportati nella Tavola 30-Int *“Carta di intervisibilità”* (per esempio Andretta). Per quanto riguarda l'analisi dello stato di fatto del sito in oggetto (pagg. 18-23) si inseriscono delle foto senza indicare in carta o su ortofoto da dove sono scattate.

Nell'analizzare i vincoli presenti nell'area dove si prevede di realizzare il progetto proposto non si fa menzione dell'interferenza o meno di quest'ultimo con eventuali vincoli archeologici, anche alla luce dell'osservazione presentata dall'Ing. Davide Giuseppe Trivelli per conto dei signori Fischetti Gerardino Valerio e Massa Teresa Antonio (PEC del 06/04/2016, assunta al prot. n. 257486 del 14/04/2016). Qui si riportava quanto di seguito riportato. *“Viene rilevata la sussistenza di interferenza tra il cavidotto 150KV in progetto lungo la strada vicinale Piani San Pietro (limitrofa alle proprietà del Sig. Fischetti) ed il cavidotto previsto nell'ambito del progetto della Società Parto Eolico Energia. Infatti, i due*

cavidotti vengono a trovarsi sulla stessa strada vicinale; viene rilevato che la zona sui cui vorrebbero realizzare i cavidotti potrebbe essere di interesse archeologico, in quanto era un tenimento dell'abbazia di Montevergine nell'alto Medioevo e vi era ubicata una chiesa dedicata a San Pietro de Pulverachio, da ciò il nome della Contrada "Piano San Pietro". Inoltre, viene fatto notare che il cavidotto a 150 KV attraversa da parte a parte, e per circa 100 metri, una pineta e il torrente Petrulli". Si evidenzia che con nota prot. n. 448790 del 29/09/2020 lo Staff Valutazioni ambientali formulava al Proponente richiesta di integrazioni e chiarimenti, tra cui una "ad un puntuale e dettagliato riscontro alle osservazioni pervenute e pubblicate sul portale web". Si evidenzia che il proponente non fornisce un puntuale e dettagliato riscontro rispetto a questa osservazione.

Alla luce delle criticità descritte in merito al Quadro programmatico si evidenzia che le carenze segnalate non permettono di fare una valutazione completa ed esaustiva del progetto in considerazione delle sensibilità dell'area attestate anche dalla presenza dei vincoli esaminati.

Con specifico riferimento al Quadro progettuale il proponente riporta la descrizione della scelta tecnica e dei criteri progettuali, l'idoneità d'uso del terreno, la prossimità della rete elettrica, l'accessibilità al sito, i criteri generali usati per la progettazione, le caratteristiche di collegamento alla rete elettrica nazionale, le opere civili, una descrizione della fase di esercizio e di dismissione, anche attraverso gli Allegati presentati.

Dall'analisi istruttoria emergono alcuni aspetti che si prestano ad essere approfonditi. La valutazione dell'alternativa di non intervento appare molto qualitativa senza una comparazione più puntuale sui costi benefici legati alla realizzazione dell'intervento rispetto alla non realizzazione. Inoltre, non si fa menzione delle risorse ambientali impiegate e non fornisce una adeguata rappresentazione delle strade, con evidenza in particolare dei tratti di nuova realizzazione anche se definiti nel SIA di modesta entità. Non si dice molto rispetto alla fase di cantiere e all'interferenza con il contesto.

Rispetto al Quadro ambientale, si segnala che la caratterizzazione dello stato dell'ambiente è stata condotta in maniera generica e non risulta riferita puntualmente all'area di intervento. Con particolare riferimento all'analisi e alla valutazione dei potenziali impatti sulle principali componenti ambientali, così come indicata dalla normativa vigente, si evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla componente atmosfera, il proponente non ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n. 448790 del 29/09/2020 nella parte in cui veniva rappresentato che le conclusioni fornite non risultavano suffragate da idonea documentazione tecnica, stime, analisi di dispersione e ricaduta al suolo, tali da poter ritenere valide le considerazioni esposte con ragionevole certezza. Veniva pertanto chiesto al proponente di provvedere ad uno studio di dettaglio della fase di cantiere e degli impatti connessi secondo i criteri fissati dalle normative inerenti alla VIA.

L'analisi della componente risulta inoltre carente di una stima delle polveri che saranno prodotte per cui non è possibile determinare gli impatti connessi alle fasi di cantiere e di dismissione.

Con riferimento alla componente "ambiente idrico superficiale e sotterraneo" contrariamente a quanto rappresentato dal proponente, che afferma "con riferimento al potenziale impatto che il progetto in esame può avere sulla risorsa idrica, l'intervento non prevede opere in grado di indurre effetti diretti rispetto alla matrice acque sotterranee, e superficiali" si ritiene che lo stesso possa determinare impatti considerevoli sulla matrice acque superficiali in particolar modo durante la fase di costruzione e di dismissione dell'impianto eolico. In particolare, le aree di cantiere rappresentano causa di inquinamento ambientale qualora non sia dimostrato a priori il modello gestionale del cantiere e la sua operatività.

Con riguardo alla componente suolo e sottosuolo, in fase di richiesta integrazioni è stato chiesto al proponente di "...Illustrare dettagliatamente le aree di stoccaggio provvisorio del terreno vegetale, precisando i tempi di stoccaggio e gli impatti e ambientali attesi. In particolare, si richiede uno studio dettagliato, da redigersi a cura di professionisti esperti in materia, circa le modalità di rimozione e stoccaggio del terreno vegetale per il suo successivo riutilizzo ai fini ambientali e gli accorgimenti atti a scongiurare la dispersione dell'humus ed il deterioramento delle qualità pedologiche del suolo". Sul punto il proponente non ha fornito un riscontro esaustivo, limitandosi a produrre i seguenti documenti integrativi: elaborato 18-Int. - Computo metrico movimento terra; elaborato 19-Int. - Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo; elaborato 20-Int - Piano Gestione dei Rifiuti; elaborato Tav. 29-A-Int. Ubicazione Sondaggi per punti prelievo delle qualità pedologiche del suolo; Tav. 29-B-Int. Ubicazione Sondaggi

per punti prelievo. Tuttavia, non vengono individuate e proposte soluzioni tecniche adeguate finalizzate alla conservazione delle caratteristiche del suolo.

Per quanto concerne la relazione geologica allegata al SIA essa risulta mancante dei seguenti approfondimenti:

- a) Eventuali alterazioni o modifiche delle condizioni e/o processi geomorfologici delle aree interessate dalle operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavi dell'elettrodotto e gli scavi per la costruzione delle opere;
- b) Compatibilità delle opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dell'opera, con il deflusso delle acque;
- c) Ruscamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in questione.

Con riguardo alla componente rumore, in fase di richiesta di integrazioni è stato chiesto al proponente di analizzare l'impatto acustico "...tenendo conto anche di eventuali impianti eolici limitrofi esistenti o approvati o in fase di approvazione al fine di garantire la valutazione del cumulo impiantistico sul territorio. Rispetto a questa specifica richiesta si segnala che per la componente rumore non è stato analizzato l'impatto cumulativo per la componente né nel SIA né nell'Allegato "Studio potenziali impatti cumulativi".

Con riferimento all'effetto "shadow flickering" il proponente afferma quanto segue *"la realizzazione del parco eolico di cui al presente progetto non interferisce in maniera sensibile sui ricettori per quanto riguarda il verificarsi dell'effetto shadow flickering in quanto tale fenomeno è potenzialmente riscontrabile solo in periodi limitati della giornata durante alcuni mesi dell'anno"*. Queste conclusioni non appaiono condivisibili in quanto l'impatto previsto per gli aerogeneratori BS1, BS2, BS10 è al di sopra delle 100 ore l'anno per i punti sensibili più prossimi, valori un po' alti rispetto a quelli presenti in letteratura. Si ritiene che la proposta di mitigazione e cioè *"Per alcuni edifici censiti in catasto alle categorie A/2 - A/3 - A4 (abitazioni), che presentano un'interferenza con il fenomeno per un periodo compreso oltre alle 100 ore/anno, comunque posti ad una distanza superiore ai 300/350 metri dall'aerogeneratore più prossimo, al fine di limitare il verificarsi di tali fenomeni di shadow flickering saranno praticabili opere di mitigazione quali: piantumazione di alberi o piante sempre verdi prospicienti alle aperture finestrate degli edifici qualora rivolte verso gli aerogeneratori"* sia di fatto una misura di mitigazione non sufficiente, anche in considerazione della localizzazione degli aerogeneratori BS9, BS10, BS12 e BS13 che risultano prossimi ad edifici sparsi di tipo residenziale. Anche in questo caso non è stata fatta una valutazione del potenziale impatto cumulativo con altri impianti presenti nelle vicinanze o in fase di autorizzazione.

Con riguardo alla componente paesaggio, in fase di richiesta integrazioni è stato chiesto al proponente di ottemperare alle disposizioni del DM 10/09/2010 che prevedono all'allegato IV che *"le analisi visive debbano tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti"*.

Nel SIA non si fa menzione degli impatti cumulativi sul paesaggio e nemmeno nella relazione paesaggistica. Gli impatti cumulativi sul paesaggio sono invece analizzati nell'Allegato "Studio dei potenziali impatti cumulativi". Come già evidenziato in precedenza è importante che il SIA contenga tutti gli elementi necessari per una valutazione complessiva e completa, anche se sono presenti delle relazioni specialistiche con approfondimenti puntuali.

Nell'Allegato citato si riporta quanto segue *"Analizzando la presenza di aerogeneratori prossimi all'impianto in progetto, (es l'aerogeneratore autorizzato Metalsider posto a nord rispetto alla torre BS13 la cui distanza è pari a circa 592 metri, l'aerogeneratore autorizzato EEZ posto a est rispetto alla torre BS13 la cui distanza è pari a circa 2.190 metri e l'aerogeneratore realizzato ex IVPC4 - ora ERG - posto ovest rispetto alla torre BS14 la cui distanza è pari a circa 2.096 metri) la distanza fa sì che l'intervento si ponga in continuità con il parco presente integrandosi pienamente"*. Il gruppo istruttore evidenzia che tale affermazione non è supportata da una valutazione sull'impatto cumulativo corredata da foto inserimenti e/o rendering.

Con riferimento al Parco Eolico Calitri, si è riscontrato che gli aerogeneratori BS1, BS2, BS3, BS4 sono interferenti con gli aerogeneratori identificati come CA01, CA02, CA03, CA04 e CA05, essendo posti a una distanza inferiore a 100m. Il proponente presume che gli stessi non siano da considerarsi in quanto

risulterebbero decaduti i D.D. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 (25.11.14) e D.D. di compatibilità ambientale (05.08.2014), nonché che non sia stata confermata la validità di concessione a Terna. Il proponente in sostanza non considera, quindi, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale condotto il progetto presentato dalla Società Parco Eolico Calitri, posto a sud dell'impianto in progetto, per le motivazioni esposte.

A tal proposito l'UOD Energia con nota prot. n. PG/2022/0147389 del 17/03/2022, a cui si rimanda integralmente, ha riscontrato la richiesta di chiarimenti formulata dallo Staff Valutazioni ambientali (prot. n.108585 del 26/02/2021), rappresentando quanto segue:

In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota prot.n. PG/2021/0108585 del 26/02/2021, si rappresenta che per quanto attiene l'impianto denominato Parco Eolico Calitri (ex Baltic Wind International Aps) il Decreto di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 è il n. 1129 del 25/11/2019.

Nella nota si dichiara che non è intervenuto un provvedimento di decadenza dell'Autorizzazione Unica stante l'istanza di Valutazione Preliminare ex art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/2006 per il progetto di adeguamento in minus per l'impianto eolico della potenza di 30 Mw sito nel Comune di Calitri autorizzato con DD 1129/2014 a 17 turbine (rif. prot. n. 324404 del 09/07/2020) – CUP 8752.

Per quanto attiene il Progetto della Metalsider si comunica che ad oggi sono in corso le procedure espropriative e che pertanto l'autorizzazione è ancora in essere.

Vista la nota di l'UOD Energia rimane valido quanto richiesto come integrazioni al proponente in termini di analisi degli impatti cumulativi, non solodunque in merito alla componente paesaggistica ma in riferimento a tutte le componenti ambientali.

Nel SIA si riporta inoltre che *“le dimensioni delle torri eoliche sono state volutamente sovradimensionate al fine di poter cautelativamente valutarne un'interferenza maggiore, al fine di dimostrarne comunque un basso impatto visivo”*. Si ritiene dall'analisi istruttoria fin qui effettuata, che l'impatto non sia basso sulla componente paesaggio, anche con riferimento alle foto (Vista da Calitri) e dalle strade SP399 presentate dal proponente. Si segnala, a tal proposito che le visuali da Bisaccia e da Aquilonia appaiono poco nitide. Rispetto agli altri centri urbani indicati nella carta di intervisibilità non si è effettuata l'analisi (per esempio Andretta). Per quanto riguarda lo stato di fatto del sito in oggetto inseriscono delle foto senza indicare in carta o su ortofoto da dove sono scattate

In merito al monitoraggio ambientale, con la richiesta di integrazioni prot. n. 448790 del 29/09/2020 è stato chiesto al proponente di produrre una proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale (da redigersi secondo le linee guida ministeriali), non essendo presente nella documentazione agli atti dell'istanza [(rif. punto 25) della richiesta dello Staff]. Tuttavia, il proponente non ha ottemperato alla specifica richiesta formulata dall'ufficio, come si evince dall'esame della documentazione, integrativa prodotta. Dall'analisi del paragrafo si evince che lo stesso non risulta redatto in conformità alle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)” rilasciate da ISPRA e pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente. In ogni caso il proponente prevede di effettuare esclusivamente attività di monitoraggio acustico durante la fase di cantiere e di esercizio. Con riguardo alla fase di cantiere, tale previsione appare contrastante con quanto riportato nelle premesse del citato paragrafo ove si legge che *“...la scelta dei punti di monitoraggio deve partire dalla presenza di elementi di interferenza che nel caso della fase di cantiere sono riconducibili alle aree di cantiere e aree di logistica montaggio e stoccaggio ovvero a quelle aree nelle quali si prevede che possano potenzialmente verificarsi impatti a causa dell'utilizzo di mezzi e sostanze inquinanti potenzialmente pericolosi per alcune componenti”*. Attraverso il monitoraggio acustico, infatti, non è possibile garantire il monitoraggio delle altre componenti ambientali potenzialmente interessate da impatti connessi all'utilizzo di mezzi e sostanze inquinanti potenzialmente pericolose. Tra l'altro il monitoraggio proposto sul clima acustico risulta generico e non sviluppato sulla base del progetto in argomento. A titolo esemplificativo, non risultano sia definita la localizzazione dell'area di indagine, nonché i punti (o stazioni) oggetto di monitoraggio; non sono riportate le modalità di esecuzione dei monitoraggi, né tantomeno la frequenza e durata del monitoraggio.

Per quanto sopra esposto, fermo restando che il proponente non ha ottemperato alla richiesta di integrazioni formulata dall'ufficio inerente la presentazione di una proposta di Progetto di Monitoraggio Ambientale coerente la vigente normativa, si ritiene che le attività di monitoraggio ambientale illustrate nello SIA al §24 siano insufficienti e non idonee ad accertare l'entità degli impatti

del progetto sull'ambiente nelle condizioni post-operam, tenuto conto dei molteplici fattori come definiti dal D.Lgs. 152/06.

Alla luce delle carenze evidenziate in merito al Quadro ambientale, si ritiene che lo stesso non permetta una completa valutazione circa gli impatti potenziali del progetto proposto sull'ambiente.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

- Il Proponente non ha relazionato riguardo le procedure di interrimento delle piazzole e quindi di danneggiamento degli ambienti e della tipologia degli interventi di ricostituzione ambientale che si vogliono applicare. Risulta infatti troppo vago dichiarare la ricostituzione degli ambienti con flora autoctona senza conoscere la vera entità dell'intervento di posizionamento delle piazzole sul suolo e quindi l'entità del successivo intervento ricostitutivo. Stesso rilievo va sollevato anche nel posizionamento delle piazzole in aree a pascolo dove si dichiara genericamente la profondità dell'interrimento a 50 cm e la ricostituzione della vegetazione.
- Come intervento di compensazione si propone un monitoraggio per almeno 3 anni degli impatti reali del parco eolico sulla fauna al fine di acquisire una serie di dati ulteriori utili alla programmazione di altre iniziative. Quanto proposto non può essere considerato un intervento compensativo anche perché postumo rispetto all'entrata in esercizio dell'impianto. L'attività di monitoraggio deve essere effettuata preliminarmente nell'area di influenza del progetto mediante sopralluoghi e rilievi sul campo durante almeno una stagione idonea con particolare riferimento all'avifauna prevedendo anche il monitoraggio delle migrazioni diurne e notturne durante il periodo primaverile e autunnale.
- Il proponente nell'analisi delle possibili incidenze si riferisce sempre a potenziale presenza di chiroterteri all'interno dell'area senza averne approfondito la reale presenza in zona. Né può essere valutata sufficiente l'analisi del proponente secondo cui nell'area esistono poche specie di chiroterteri rappresentate da un limitato numero di individui mancando grotte che costituiscono il rifugio di elezione per popolazioni consistenti. La proposta di mitigazione dell'impatto del proponente al fine di ridurre in maniera significativa l'eventuale interazione tra l'impianto e i chiroterteri quale lo spegnimento delle macchine durante le ore notturne per tutto il periodo aprile-ottobre appare non appropriata se non supportata da specifici studi di monitoraggio dello status quo ante la realizzazione dell'impianto.
- Il sito è interessato da una ricca rete idrografica, data principalmente dal Vallone del Salaco a nord-ovest, che alimenta il T. Osento e a sua volta il Lago S. Pietro, Vallone di S. Vito (affluente destro di Lago S. Pietro) a nord-est, e Vallone Pesco di Rago a sud-est, e Fosso dei Guappia ovest e a sud ovest, entrambi affluenti sinistri del F. Ofanto. Inoltre, sono presenti il lago artificiale di S. Pietro ubicato a nord-est, e una serie di ambienti umidi dati da fontanili, marcite, risorgive e canali. Non può essere quindi assolutamente esclusa la presenza di flussi migratori o semplicemente di vie di spostamento dell'avifauna né può essere supportata da prove oggettive la capacità di adattamento dell'avifauna locale circa l'adattamento alla presenza del parco eolico in oggetto. Perciò si ribadisce che il distanziamento tra le torri debba rispettare almeno uno spazio libero superiore ai 200 metri considerando come spazio libero la distanza tra gli aerogeneratori decurtata del diametro del rotore e dell'area di turbolenza.
- Non può essere accolta la proposta del proponente di effettuare un'analisi postuma alla realizzazione dell'impianto in oggetto per valutare il peso dei numerosi impianti eolici realizzati o da realizzarsi sulle caratteristiche che qualificano queste aree. Per cui la relazione risulta carente di uno studio dell'impatto cumulativo sulle componenti biotiche in area vasta rispetto all'insediamento dell'impianto in oggetto.

Alla luce delle osservazioni descritte in merito alla valutazione di incidenza proposta, si evidenzia che le carenze segnalate non permettono di effettuare una valutazione completa ed esaustiva degli impatti su tutte le componenti naturalistiche anche considerando l'elevata sensibilità dell'area esaminata. Per cui si esprime parere negativo riguardo la VINCA esaminata per quanto precedentemente riportato.

PROPOSTA DI PARERE

Alla luce dell'istruttoria condotta, e sulla base dei punti sopra evidenziati, si propone alla Commissione VIA VAS VI di esprimere **PARERE NEGATIVO** di Valutazione di impatto ambientale integrata a Valutazione di Incidenza per il progetto di realizzazione di "Impianto eolico della potenza di 45,00 MW da installarsi nel

Comune di Bisaccia (AV) loc. Speca-Fontana del Toro e Piani S. Pietro con relative opere e infrastrutture elettriche che consentiranno l'immissione in rete dell'energia prodotta alla sottostazione in loc. Fontana del Toro” proposto dalla Società Ecoenergiesrl – CUP 7759.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Rita Console e dall'ing. Antonio Ronconi e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale integrata di Valutazione di Incidenza per le motivazioni sopra riportato dall'istruttore.